

Direttive per la fatturazione nell'ambito dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003

Versione del 20 aprile 2020

Conformemente all'articolo 12 capoverso 3 lettera f dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), la Commissione ASUP emana le seguenti direttive in materia di fatturazione:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Art. 1 | Le presenti direttive disciplinano l'esecuzione della fatturazione dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti versano alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali in base all'ASUP e stabiliscono le relative procedure. | Scopo |
| Art. 2 | I cicli di studio oggetto di contributi delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche nonché la loro attribuzione agli indirizzi di studio secondo la classificazione ufficiale dell'Ufficio federale di statistica (UST) figurano negli allegati all'ASUP periodicamente aggiornati dal segretariato dell'accordo. La procedura per inserire nuovi cicli di studio negli allegati è disciplinata nella decisione della Commissione ASUP del 29 ottobre 2015. | Cicli di studio oggetto di contributi |
| Art. 3 | <p>¹Conformemente alla decisione della Conferenza dei cantoni concordatari ASUP¹, in forza dell'ASUP sono finanziate al massimo due formazioni per ogni studentessa o studente.</p> <p>²Una formazione comprende di norma un ciclo di studio a livello di Bachelor (BA) e un ciclo di studio a livello di Master (MA).</p> <p>³Fanno eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il settore di studio della musica, dove una formazione comprende un Bachelor e fino a due Master, b. la formazione di insegnante per il livello secondario II, dove una formazione comprende un Bachelor, un Master e una formazione pedagogica post Master. | Principi di finanziamento |
| Art. 4 | <p>¹L'obbligo di pagamento da parte dei cantoni si estingue con il raggiungimento del limite di crediti ECTS secondo il capoverso 2 oppure con l'ottenimento del diploma di fine studi.</p> <p>²Per i diversi livelli di studio (Bachelor, Master, formazioni pedagogiche) sono previsti limiti di fatturazione che si basano sul numero di crediti ECTS necessari all'ottenimento del diploma di fine studi.</p> | Obbligo di pagamento dei cantoni |
| Art. 5 | <p>¹Il finanziamento si basa sul numero di crediti ECTS iscritti.</p> <p>²Per determinare i limiti di cui all'articolo 4 si applica in linea di principio un margine di 30 crediti ECTS (che corrisponde a 1 semestre). Ciò significa che</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per uno studio di Bachelor che prevede 180 crediti ECTS possono essere fatturati al massimo 210 crediti ECTS iscritti e b. per uno studio di Master che prevede 90 o 120 crediti ECTS possono essere fatturati al massimo 150 crediti ECTS iscritti. <p>³Ad altri tipi di studio, per esempio la formazione degli insegnanti per scuole di maturità o la formazione in pedagogia speciale, si applica il seguente margine:</p> | <p>Margini e limiti</p> <p>Fatturazione per gli studi di Bachelor
Fatturazione per gli studi di Master</p> <p>Altri tipi di studio</p> |

Numero di crediti ECTS necessari per l'ottenimento del diploma	Numero massimo di crediti ECTS fatturabili
60	70
105	120
110	130
270	300
300	330

¹ Decisione del 13 marzo 2008

L'elenco non è esaustivo. Per questi cicli di studio i rispettivi margini sono indicati nell'allegato all'ASUP.

Art. 6 ¹Tutte le prestazioni valutate in crediti ECTS e computate per l'ottenimento del diploma di Bachelor o di Master sono oggetto di contributi. Tra queste si annoverano i praticantati, se sono parte integrante della formazione, gli studi seguiti presso altre università nell'ambito di programmi di promozione della mobilità, lavori di progetto, lavoro di diploma ecc.

Prestazioni oggetto di contributi

²Per le studentesse e gli studenti che svolgono una parte degli studi all'estero ma sono immatricolati in una scuola universitaria professionale svizzera, i crediti acquisiti all'estero e riconosciuti dalla scuola in Svizzera possono essere fatturati.

³Per le formazioni in insegnamento speciale e in educazione precoce speciale le prestazioni complementari eventualmente da compiere nel settore pedagogico e corrispondenti a 30-60 crediti ECTS possono essere fatturate².

Art. 7 ¹Dal numero dei crediti ECTS che possono essere fatturati per ogni studentessa o studente deve essere dedotto il numero di crediti ECTS che vengono riconosciuti dalla scuola universitaria all'inizio o durante gli studi come prestazioni compiute. In particolare sono presi in considerazione

Computo delle formazioni precedenti e delle esperienze pratiche acquisite

- il lavoro professionale riconosciuto come stage (formazioni sul lavoro),
- i crediti ECTS acquisiti in precedenti studi all'estero oppure
- i crediti ECTS riconosciuti sulla base di competenze dimostrate acquisite in precedenti formazioni (conoscenze linguistiche, conoscenze professionali, studi interrotti, prima formazione conclusa, formazioni del tipo della formazione continua [MAS, CAS, DAS] ecc.).

²Gli stage non accompagnati durante gli studi non possono essere fatturati.

Art. 8 ¹In caso di cambiamento del ciclo di studio e/o della scuola universitaria all'interno dello stesso tipo di scuola universitaria i crediti ECTS già fatturati devono essere considerati e dedotti.

Cambiamento del ciclo di studio e/o di scuola universitaria

²In caso di passaggio da un tipo di scuola universitaria a un altro (università, ASP, SUP) devono essere dedotti solo i crediti computati per il nuovo ciclo di studio.

Art. 9 ¹Dopo l'ottenimento del diploma di fine studi per la prima formazione viene fissato un nuovo limite di fatturazione per l'eventuale secondo studio.

Primo/
Secondo studio

²Sono possibili le seguenti combinazioni dove l'ordine tra primo e secondo studio può essere anche invertito:

Caso	Primo studio	Secondo studio
1	BA + MA	BA + MA
1a	Musica BA + 2 MA	↔ BA + MA (in un altro settore di studio)
1b	BA + MA + formazione sec. II	↔ BA + MA
2	BA + MA	2° MA
3*	BA	2° BA

* Per i due indirizzi di studio può essere aggiunto un MA senza limiti di tempo.

³Ai fini del finanziamento un Bachelor SUP è considerato equivalente a:

- un diploma SUP (prima delle Direttive di Bologna),
- un Bachelor universitario.

⁴Nel settore della musica il diploma SUP prima delle Direttive di Bologna corrisponde a un Bachelor e a un Master.

⁵Sono esclusi dal finanziamento in forza dell'ASUP:

- un terzo Master nel settore di studio della musica,

² Decisione della Commissione ASUP del 21 gennaio 2010

- b. le prestazioni complementari all'atto del passaggio tra due tipi di scuola universitaria secondo la lista di concordanza definita dalle conferenze CRUS, KFH e COHEP e
- c. le offerte che consentono di portare un diploma ottenuto secondo il diritto previgente al livello di un Bachelor o di un Master.

⁶La formazione supplementare in un secondo indirizzo di approfondimento nello stesso ciclo di studio riconosciuto non costituisce un secondo studio, bensì rientra nello stesso limite (eccezione secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a: secondo Master in musica).

⁷I crediti ECTS che sono stati computati per il primo studio (art. 8) devono essere considerati nella determinazione del nuovo limite per il secondo studio e non possono essere fatturati una seconda volta in forza dell'ASUP. In questo caso, dal numero dei crediti ECTS fatturabili per il nuovo studio devono essere dedotti i crediti computati.

Art. 10 ¹Il cantone di domicilio determinato all'inizio degli studi in base al questionario dei dati personali è tenuto a versare in linea di principio i contributi per l'intera durata del ciclo di studio. Cantone tenuto al pagamento dei contributi

²Il cantone tenuto a versare i contributi deve essere determinato nuovamente:

- a ogni cambiamento della scuola universitaria,
- a ogni interruzione degli studi (con ritiro dell'iscrizione).

³Ciò significa che può cambiare nei seguenti casi:

- nel passaggio dallo studio di Bachelor allo studio di Master presso un'altra scuola universitaria (è escluso il passaggio diretto allo studio di Master presso la stessa scuola universitaria),
- nel cambiamento della scuola universitaria con o senza interruzione degli studi,
- in caso di ripresa degli studi presso la stessa scuola universitaria dopo un'interruzione con ritiro dell'iscrizione (con o senza cambiamento del ciclo di studio).

Art. 11 ¹Conformemente all'articolo 10 ASUP, l'importo massimo delle tasse per ciclo di studio è fissato a CHF 2000 l'anno³. In caso di tasse di studio più elevate, la differenza rispetto all'importo massimo fissato sarà dedotta dai contributi ASUP. Deduzione in caso di tasse di studio elevate

²In caso di una deduzione, si procede prima alla conversione conformemente all'articolo 12 capoverso 3 delle presenti direttive, poi può essere effettuata la deduzione di cui all'articolo 11 capoverso 1.

Art. 12 ¹La fatturazione ai cantoni tenuti al pagamento dei contributi deve ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 11 e 14. Principi della fatturazione

²La scuola universitaria nella quale le studentesse e gli studenti hanno provveduto a immatricolarsi è responsabile della fatturazione, da indirizzare direttamente al cantone tenuto al pagamento dei contributi.

³La fatturazione è semestrale. L'importo da fatturare per studentessa o studente è calcolato in base alla formula seguente:

contributo annuo per il ciclo di studio a tempo pieno moltiplicato per il numero di crediti ECTS iscritti, divisi per 60.

Art. 13 ¹In applicazione del capoverso 2, le date di riferimento per il rilevamento sono il 15 ottobre per la fatturazione del semestre autunnale e il 15 aprile per la fatturazione del semestre primaverile. Date di riferimento

²Alla data di riferimento per la fatturazione le scuole fatturano ai cantoni tenuti al pagamento dei contributi i crediti ECTS iscritti dall'ultima data di riferimento a favore delle loro studentesse e dei loro studenti

³ Decisione della Commissione ASUP del 15 dicembre 2005

immatricolate/immatricolati⁴.

³L'unità più piccola fatturabile è un credito ECTS. La fatturazione di crediti ECTS con decimali non è ammessa.

⁴Se i moduli sono ripartiti su più semestri, i crediti ECTS sono fatturati proporzionalmente su ciascuno dei semestri in questione.

Art. 14	Al più tardi con la fattura e a ogni data di riferimento devono essere forniti ai cantoni tenuti al pagamento i seguenti documenti: a. l'elenco (nominativo) degli studenti suddivisi per cicli di studio con numero di identificazione, cognome, nome, cantone di domicilio determinante, crediti ECTS computati secondo gli articoli 7 e 8 delle presenti direttive, crediti ECTS sinora fatturati, crediti ECTS attualmente iscritti, crediti ECTS attualmente fatturati, totale dei crediti ECTS fatturati (incl. la fatturazione attuale), b. per tutti gli studenti che cominciano un ciclo di studio, il modulo dei dati personali debitamente compilato e il certificato di domicilio, salvo in caso di un passaggio diretto dallo studio di Bachelor allo studio di Master nella stessa scuola universitaria e c. per gli studenti che hanno cambiato scuola universitaria una conferma del ritiro dell'iscrizione rilasciata dalla precedente scuola universitaria, nella quale figura almeno il numero dei crediti ECTS iscritti fino a quel momento e fatturati.	Requisiti della fatturazione
Art. 15	¹ Le fatture devono essere pagate entro 60 giorni. ² In caso di ritardi nel pagamento può essere addebitato un interesse di mora che non può superare l'interesse di mora applicato per l'imposta federale diretta.	Pagamento della fattura e interesse di mora
Art. 16	In caso di divergenze tra l'istituto che fattura e il cantone tenuto al pagamento dei contributi che non possono essere composte bilateralmente si applicano i rimedi di diritto di cui agli articoli 17 e 18 ASUP.	Istanza arbitrale
Art. 17	I margini previsti dall'articolo 4 capoverso 3 delle Direttive del 27 settembre 2012 possono essere fatturati in un'unica soluzione con il conteggio per il semestre autunnale 2020, alla tariffa allora in vigore, per i diplomi ottenuti nell'anno di studi 2019/2020.	Disposizione transitoria
Art. 18	Le presenti direttive entrano in vigore all'inizio dell'anno di studi 2020/2021 e si applicano la prima volta alla fatturazione con data di riferimento del 15 ottobre 2020. Sostituiscono le direttive del 27 settembre 2012.	Entrata in vigore

362.24-8 dh

⁴ Le studentesse e gli studenti non devono essere obbligatoriamente immatricolate/immatricolati al momento della fatturazione, ma al momento della frequenza del modulo in questione.